



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

Prot. n.724/T/20.3 del 20 gennaio 2020

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Esecuzione Penale Esterna
e di Istituto Penitenziario
LORO SEDI

Oggetto: Bozza disciplinare per i Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

Cari Colleghe e Colleghi,

mi prego di inviarVi in allegato l'odierna nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.724/T/20.2 contenente le osservazioni che il Si.Di.Pe. (Sindacato Direttori Penitenziari) ha ritenuto di formulare a riguardo dello schema di disciplinare per i Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, già trasmessa ai vertici del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità .

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti al Si.Di.Pe. fatelo subito. Datevi voce, dunque, scegliendo la più autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

Prot. n.723/T/20.2 del 20 gennaio 2020

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità,
Presidente Gemma Tuccillo
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale, delle Risorse
e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile,
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,
Cons. Vincenzo Starita
ROMA

Al Signor Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,
Dott.ssa Lucia Castellano
ROMA

Oggetto: Bozza disciplinare per i Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

Signor Capo del Dipartimento,

con riferimento alla nota n. 0064904.U Prot. del 12.12.2019 relativa all'oggetto - a firma del Signor Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile- si formulano le osservazioni di questa Organizzazione Sindacale sulla "Bozza disciplinare per i Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna".

In via preliminare si rappresenta che, in effetti, a mente dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 1° dicembre 2017 recante *"Misure per l'organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché per l'individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale"* i Nuclei di Polizia Penitenziaria operano *"... presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna come Reparto, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82"*



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

Essi si articolano *"...in unità operative presso ciascuno dei predetti Uffici e presso gli Uffici locali o sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza"*.

Tuttavia, nel frattempo è stato emanato il P.C.D. del Signor Capo Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del 17 maggio 2018 che ha definito la *"Dotazione organica di sede dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria del contingente per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità"*, che ha *"...fissato il contingente di personale del Corpo assegnato a ciascun Nucleo..."*.

Sulla base delle limitatissime risorse umane e delle esigue dotazioni materiali assegnate a ciascun Nucleo Interdistrettuale e Distrettuale, appare opportuno che, come peraltro previsto espressamente dall'articolo 33 del D.P.R. 15/02/1999 n. 82 recante il *"Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria"*, le unità operative siano definite nei Nuclei soltanto in presenza di un provvedimento motivato del direttore dell'Ufficio interessato, acquisito il parere del Comandante del Nucleo ovvero su proposta dello stesso. Tale provvedimento dovrà tenere conto della circostanza che, di norma, le unità operative devono comprendere più posti di servizio e che, in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere, esse sono istituite in relazione al numero dei componenti o alla specifica rilevanza dei compiti attribuiti; a capo di tali unità operative, per legge, deve essere preposto personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dagli articoli 15, commi 3 e 4, e 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443..

Si tratta di requisiti organizzativi che, *ictu oculi*, non sembrano sussistere nei Nuclei istituiti presso gli Uffici Interdistrettuali e distrettuali, ai quali tutt'al più è assegnato – negli Uffici di maggiore rilevanza – un contingente di personale di Polizia Penitenziaria che non supera mai le 16 (sedici) unità. Analogo ragionamento si può fare in relazione alle risorse materiali - armamento, equipaggiamento, vestiario uniforme, mezzi di trasporto - utilizzate dal personale addetto ai Nuclei.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

Tuttavia, laddove proprio si avverta la necessità di istituire alcune delle Unità Operative tra quelle previste dal citato articolo 33 del D.P.R. n. 82/1999, opportunamente si potrà optare per l'affidamento del coordinamento delle stesse ad un solo appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti, secondo le rispettive competenze, in base alle norme sopraindicate. Per quest'ultima soluzione depone anche la circostanza che, di fatto, nelle dotazioni organiche di sede della maggior parte dei Nuclei è presente soltanto una o tutt'al più due unità di personale appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti. Tali precisazioni, come peraltro già previsto nella Bozza di Disciplinare, sarebbero auspicabili, anche nello spirito di *"...garantire procedure uniformi ed impieghi omogenei"* a livello nazionale per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria assegnati ai Nuclei in argomento, rimarcando la peculiarità dell'attività istituzionale svolta negli U.E.P.E., anche con riferimento all'organizzazione ed funzionamento dei Nuclei stessi, che si differenziano notevolmente dai Reparti del Corpo istituiti negli istituti penitenziari.

Si concorda sulla necessità di ribadire, come pure precisato nella citata Circolare n. 44112 del 15/09/2017, che la funzione di centralinista, in assenza dell'operatore del Comparto Funzioni Centrali preposto, sia assolta, laddove effettivamente disponibile, da un agente di Polizia Penitenziaria, trattandosi di un'attività direttamente collegata e complementare al servizio di sicurezza e di ricevimento del pubblico.

Al secondo capoverso della pag. 5, nel caso di segnalazioni circa il malfunzionamento degli impianti di sicurezza, sarebbe utile precisare che il personale addetto debba informare, per vie gerarchiche la direzione dell'Ufficio e non genericamente "i superiori gerarchici".

Un altro punto che merita ulteriori precisazioni - ed anche una riflessione sulle modalità di ripartizione delle competenze e di gestione del personale di Polizia Penitenziaria, tra Uffici Interdistrettuali, Uffici Distrettuali e Uffici Locali di ciascun distretto - riguarda la programmazione del servizio del personale addetto ai Nuclei (pagg. 5 e 6). A parere di questa OO.SS. la riconosciuta autonomia degli U.L.E.P.E.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

- che si rileva anche dai Decreti di riorganizzazione degli U.E.P.E. e dalle diverse circolari e lettere circolari sulle competenze attribuite agli stessi - si può e si deve esprimere anche nella possibilità di organizzare autonomamente i servizi e le attività del personale di polizia penitenziaria. La prevista programmazione mensile o settimanale per ciascun ufficio (Interdistrettuale, Distrettuale o Locale), infatti, dovrebbe essere definita dal Direttore e dal Responsabile del Nucleo di ogni singolo Ufficio - Comandanti nel caso di UIEPE e UDEPE e Ispettore o Sovrintendente preposto all'Ufficio Servizio per gli U.L.E.P.E -, i quali conoscono il funzionamento del proprio Ufficio, la tipologia dell'utenza in carico e le caratteristiche del territorio di competenza. Sarebbe, così, superata la necessità che il Comandante del Nucleo Interdistrettuale o Distrettuale si faccia carico di predisporre la programmazione dei Servizi per tutti gli Uffici di livello inferiore. Si propone, quindi, di eliminare questo ulteriore passaggio di notizie e dati – in entrata ed in uscita - anche al fine di rendere la procedura di gestione del personale più snella ed adeguata alle dimensioni, spesso ridottissime del contingente del Corpo assegnato alle sedi locali, costituito da pochissime unità di personale. Il raccordo ed il collegamento operativo con il Nucleo costituito l'Ufficio Interdistrettuale o Distrettuale ben potrà essere limitato alle attività di controllo e verifica, da realizzarsi con l'invio successivo – eventualmente con cadenza mensile - dei servizi interni e delle uscite effettuate all'esterno. Tale modalità operativa potrebbe essere adottata anche per l'inserimento dei dati nel nuovo applicativo GUSWEB da effettuarsi ad onere e cura dell'Ufficio – Interdistrettuale, Distrettuale o Locale - dove effettivamente presta servizio il personale. Si eviterebbe, così, la necessità di una preventiva “convalida” da parte del Comandante di un altro Nucleo costituito presso un altro ufficio, del piano dei servizi degli U.L.E.P.E., competenza che potrebbe essere esercitata dal Direttore (anche senza qualifica dirigenziale), nella sua qualità di responsabile di tutte le attività dell'Ufficio.

A questo proposito, sarebbe opportuno chiarire la posizione del personale di polizia penitenziaria addetto agli Uffici Locali, la cui gestione, come disposto dalle



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

recenti circolari sulla materia, è affidata all'Ufficio superiore - Interdistrettuale o Distrettuale - sede del Nucleo. Com'è noto, infatti, a tutt'oggi non risulta chiara la posizione del personale del Corpo assegnato agli uffici Interdistrettuali o Distrettuali, ma di fatto impiegato a propria domanda - presso le articolazioni territoriali degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna – che “provvisoriamente” continua a svolgere l'attività lavorativa presso le sedi ove presta servizio (cfr. nota n. 14076 Prot. del 15/03/2019 D.G.M.C.), ossia negli Uffici Locali. Attualmente, infatti, e in attesa dell'adozione di futuri provvedimenti, il personale di polizia penitenziaria presso gli U.L.E.P.E. dipende dalle sedi Locali per quel che concerne *“l'organizzazione dei servizi, l'autorizzazione alla fruizione dei congedi e delle assenze a qualsiasi titolo, nonché all'espletamento al lavoro straordinario”*, mentre, per quel che riguarda la gestione amministrativo-contabile dipende dall'U.E.P.E. sede del Nucleo. Sarà, pertanto, necessario, per la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari alla corretta gestione del personale in esame (avanzamenti, promozioni, scrutini, riscatti, ricongiunzioni, pensionamenti, istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, e così via) prevedere personale di polizia penitenziaria dedicato a tale attività, da inserire nell'istituenda Segreteria del personale stesso.

Circa l'impiego della Polizia Penitenziaria nell'Area delle misure e sanzioni di comunità, si ritiene utile prevedere espressamente, al punto c) di pag. 7, la possibilità di effettuare anche indagini attraverso il Sistema di Indagine - S.D.I., a richiesta della Direzione, sui soggetti in carico e, quindi, utilizzare l'applicativo non solo per gli inserimenti ed aggiornamenti dei dati e dei provvedimenti relativi all'utenza, ma anche per acquisire notizie sui singoli casi nel corso del trattamento, dalla presa in carico fino al termine della misura.

Si segnala, inoltre, un'imprecisione alla lett. d) del citato paragrafo (pag.7), in merito alla natura degli interventi della polizia penitenziaria. Più che di *“collaborazione all'attività di osservazione dei condannati liberi ed all'esecuzione delle misure di comunità”*, si tratta di interventi volti a contribuire alla verifica del



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

“...rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.”, come previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché degli interventi adesso previsti dall'*articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, che testualmente recita *“Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi. Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative”*. Laddove richiesto, ci si riferisce, infine, *“...alle attività di supporto necessario agli accertamenti sulle condizioni economiche e lavorative del condannato nell'ambito delle indagini per l'ammissione alle misure alternative o di comunità”*, come previsto nell'articolo 2 lettera e) del Decreto Ministeriale del 01/12/2017 recante *“Misure per l'organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, nonché per l'individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale”*.

Inoltre, per le attività di controllo sulle persone in misura alternativa alla detenzione sarebbe opportuno evidenziare il necessario coinvolgimento e l'accordo, non solo con le Forze dell'Ordine del territorio, ma anche con la Magistratura di Sorveglianza, al fine di evitare sovrapposizioni di disposizioni ed operazioni che, in difetto, possono risultare tra loro contrastanti e contraddittorie. Nel merito, varrebbe la pena di precisare che nello svolgimento della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale prevista dall'art.47 O.P. *“il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento...”*. Pertanto, ogni azione rivolta all'utenza dalle diverse professionalità che intervengono sul caso, va ricondotta ad un quadro unico, articolato e coordinato di interventi, nel quale le



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

single professionalità esprimono, poi, ciascuna la loro valutazione e riportano le loro informazioni all'interno della relazione di sintesi, che deve dare atto del comportamento tenuto dal condannato e dell'andamento complessivo della misura penale in esecuzione. Tale valutazione complessiva viene redatta, a nome di tutti i componenti dell'equipe di osservazione e trattamento, dal professionista assistente sociale incaricato di seguire il caso e controfirmata dal direttore dell'ufficio.

Circa l'utilizzo da parte della polizia penitenziaria delle autovetture di servizio per le attività di controllo, su espressa richiesta e valutazione del Direttore, nell'ipotesi di assenza di veicoli a targa di copertura, si ritiene utile precisare che potranno essere utilizzate anche quelle a targa civile, condotte da personale del Corpo munito di patente ordinaria di guida.

Altra modalità operativa prevista dal Disciplinare, che andrebbe rivista e semplificata, è quella che prevede che, per le attività di controllo esterno, sia informato degli spostamenti con le autovetture di servizio, il Nucleo presso la Centrale Operativa, così come previsto nel Nuovo Modello Operativo del Servizio Traduzioni e Piantonamenti al paragrafo 34. Tale previsione appare macchinosa e di complessa attuazione, in quanto la comunicazione va effettuata ad un servizio di altro Dipartimento, normalmente dislocato su un territorio diverso (molto spesso fuori dalla Regione interessata al movimento), con la sola finalità di informare la Centrale Operativa per eventuali attività di supporto ed intervento, che sicuramente dovrebbero, laddove ritenute necessarie, essere affidate alle Forze dell'Ordine del territorio. Si ritiene, peraltro, improprio replicare e far riferimento a disposizioni nate e concepite per le attività di traduzione e piantonamento dei detenuti, che si differenziano dagli interventi di verifica e di controllo su un condannato in libertà, attività queste che, fino ad ora, sono state svolte dai funzionari di servizio sociale, accompagnati di regola dai poliziotti penitenziari, senza nessun preventivo allertamento. Peraltro, le Centrali Operative Locali sono in via di soppressione e sarebbe veramente inutile e superfluo far riferimento alla Centrale Operativa Nazionale. Si richiede, infine, di poter visionare "i formulari allegati" alle Linee



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

Operative, trattandosi di strumenti utili alla comprensione del tipo di intervento richiesto alla polizia penitenziaria, anche in considerazione del necessario lavoro d'equipe previsto dall'Ordinamento Penitenziario, che comporta un'inevitabile ricaduta sulle altre professionalità - psicologi, educatori ed assistenti sociali - questi ultimi titolari e responsabili della gestione del singolo caso loro assegnato.

In conclusione, nel condividere l'impianto complessivo della Bozza di Disciplinare e nel ringraziare per l'attenzione che sarà riservata alle presenti osservazioni, si condivide la necessità di una formazione adeguata e di un aggiornamento professionale costanti, rivolti a tutte le unità di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di recente assegnate ed a quelle già in servizio negli U.E.P.E..

Cordialmente.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE

Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO

Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO

Dott. Nicola PETRUZZELLI



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Alla Segreteria Nazionale
Sindacato Direttori Penitenziari
sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it

e, p.c.

Al Sig. Capo del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità

Al sig. Direttore generale per l'esecuzione
penale esterna e di messa alla prova

SEDE

Oggetto: bozza disciplinare per i nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli uffici di esecuzione penale esterna.

In riferimento alla nota prot. n. 717/T/19.75 del 4 dicembre u.s., preme evidenziare che la tematica di cui all'oggetto, come ben noto, non rientra tra le materie riservate alla contrattazione collettiva, né in sede di esame congiunto né di accordo sindacale, sia a livello centrale che a livello locale.

Alla riunione che si è svolta presso questo Dipartimento il giorno 11 novembre u.s., in cui è stata illustrata la bozza del disciplinare, si è ritenuto di convocare le organizzazioni sindacali del Comparto Sicurezza per esporre i nuovi compiti istituzionali che la Polizia penitenziaria è chiamata a svolgere in attuazione delle previsioni di cui all'art. 2 D.M. 1 dicembre 2017 e art. 10 D.L.vo 2 ottobre 2018, n.123. Si è trattato di una scelta dettata da ragioni di opportunità, in assenza di qualsiasi intento discriminatorio, con l'unico scopo di raccogliere suggerimenti e/o indicazioni da parte delle organizzazioni sindacali del personale direttamente coinvolto nella nuova organizzazione dei Nuclei.

Si prende, tuttavia, atto della richiesta di interlocuzione da parte della Vs. organizzazione sindacale e, nello spirito di leale collaborazione che ha da sempre caratterizzato i rapporti con questa Direzione Generale, si trasmette in allegato il disciplinare per l'impiego del personale del Corpo di polizia penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per eventuali osservazioni.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Vincenzo Starita

DISCIPLINARE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA.

PREMESSA

La riforma del Ministero della Giustizia - realizzata con il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”*- ha istituito il Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, rinnovando l'assetto organizzativo dell'esecuzione penale esterna e della giustizia minorile.

Il quadro normativo di riferimento, con specifico riferimento al settore dell'esecuzione penale esterna, è stato completato con il D.M. 23 febbraio 2017 recante *“Individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna”* e con il D.M. 1 dicembre 2017 recante: *“Misure per l'organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché per l'individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale”*, istitutivo dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna.

Quest'ultimo decreto, ai principali compiti istituzionali del Corpo contemplati all'art. 5 della legge n. 395/1990 ed estesi da altre norme di settore (servizi di protezione e vigilanza, prelievo e tipizzazione dei profili del DNA, funzioni di polizia stradale, ecc.), aggiunge quelli elencati all'art. 2:

- accertamento dell'idoneità del domicilio *ex lege* 26.11.2010 n. 199;
- supporto agli accertamenti sulle condizioni economiche e lavorative nell'ambito dell'attività di indagine per la fruizione di misure alternative o di comunità;
- controllo, sulla base di intese tra l'Ufficio di esecuzione penale esterna e l'Autorità di pubblica sicurezza, dell'osservanza delle prescrizioni imposte alle persone ammesse alle misure alternative – competenza rafforzata dalla previsione

introdotta ex articolo 8 del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, per le prescrizioni inerenti la dimora, la libertà di locomozione, i divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi;

- verifica del rispetto delle ulteriori prescrizioni previste nel programma di trattamento degli ammessi alle misure alternative.

Viene, inoltre, stabilito che i Nuclei di Polizia Penitenziaria, istituiti presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna, operano quali Reparti, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82, avvalendosi dei contingenti individuati mediante il P.C.D. del 17 maggio 2018 (cfr. all. n. 1).

I Nuclei si articolano in unità operative previste sia presso i predetti Uffici, sia presso gli Uffici locali; tale modello organizzativo consente da un lato di assicurare la necessaria unitarietà di gestione delle risorse, dall'altro lato di mantenere l'autonomia del direttore dell'Ufficio locale nell'individuare gli obiettivi e le priorità operative della propria sede.

L'attribuzione di nuovi compiti e l'inserimento stabile dei Nuclei nel sistema dell'esecuzione penale esterna sono segnali importanti per il Corpo di Polizia Penitenziaria, anche in termini di crescita professionale. Il contributo di figure professionali che, all'interno degli Istituti, sono chiamate a favorire il trattamento garantendo la sicurezza, favorisce la declinazione dell'attività di controllo come parte integrante del percorso di rieducazione, anche nella relazione con le altre Forze dell'ordine.

Di questo importante corollario il Dipartimento terrà conto, dedicando particolare attenzione alla selezione, alla formazione e all'aggiornamento professionale delle unità in forza ai Nuclei.

Con questa riforma si prosegue, dunque, nel segno della multidisciplinarietà degli interventi all'interno degli Uffici, corollario imprescindibile dell'azione amministrativa nel settore dell'esecuzione penale.

In attuazione delle norme sopra indicate, questo Dipartimento ritiene opportuno fornire alcune prime indicazioni su compiti e funzioni da assegnare al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che presta servizio presso gli Uffici di esecuzione penale

esterna, al fine di garantire procedure uniformi e impieghi omogenei nell'ambito delle articolazioni dipendenti.

Il disciplinare che segue è frutto di una analisi comparativa tra le attività che si svolgono all'interno degli Uffici di esecuzione penale esterna e la disciplina dei servizi del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria disposta dal D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82.

Premesso quanto sopra, si declinano di seguito i singoli servizi.

IMPIEGO NELL'AREA AFFARI GENERALI PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA, LOGISTICA E SUPPORTO ORGANIZZATIVO

Servizio di sicurezza e ricevimento

Presso gli Uffici di esecuzione penale esterna accedono diverse tipologie di visitatori, tra le quali persone in esecuzione di una misura e sanzione di comunità o in procinto di avviarne una, familiari, semiliberi, imputati, avvocati e altri professionisti, operatori dei servizi territoriali e volontari.

Il servizio di ricevimento, compatibilmente con le disposizioni di cui all'art. 41 del D.P.R. 82/1999 (servizio di portineria), contempla le attività di:

- ✓ identificazione di tutti coloro che accedono all'Ufficio per una delle sottoelencate ragioni:
 - esecuzione di una misura di comunità o di sicurezza;
 - inizio di una misura alternativa, di una sanzione di comunità ovvero richiesta di informazioni al riguardo;
 - presentazione di istanza per l'ammissione ad una misura alternativa o di comunità;
 - convocazione per una delle condizioni di cui ai punti precedenti.
- ✓ gestione dell'ordinata permanenza del pubblico nella sala d'attesa;
- ✓ invio al funzionario competente;
- ✓ centralino. In assenza del centralinista, il compito verrà assolto dal personale di Polizia Penitenziaria o amministrativo addetto al servizio di accoglienza

(circolare n. 44112 del 15.09.2017 avente ad oggetto “La gestione tecnico-organizzativa degli Uffici di esecuzione penale esterna”).

L'accesso all'Ufficio è consentito a coloro che siano muniti di un valido documento di riconoscimento; le operazioni di identificazione saranno effettuate annotando in un registro, preferibilmente in formato digitale, le generalità della persona che accede in Ufficio, il giorno, l'orario di ingresso, il nominativo dell'operatore interessato e l'orario di uscita.

In assenza di un valido documento di riconoscimento, l'accesso sarà consentito solo a coloro che sono identificati mediante conoscenza diretta da personale dell'Ufficio. Di tale modalità di riconoscimento sarà dato atto nell'apposito registro.

Per ciò che attiene alla trattazione dei dati personali e sensibili, si rinvia al rispetto della normativa di cui al Reg. Europeo 2016/679 e al D.Lgs. n. 101/2018.

Il personale del Corpo impiegato nel servizio di ricevimento partecipa allo staff di accoglienza, laddove previsto.

Durante l'espletamento del suddetto servizio, il personale di Polizia Penitenziaria indosserà l'uniforme. Per eccezionali e motivate esigenze d'ufficio, il personale potrà essere autorizzato dal Comandante del Nucleo a fare uso degli abiti civili, assicurando, oltre all'armamento ed alla tessera personale, la disponibilità della placca di riconoscimento e della casacca rifrangente del Corpo.

Il servizio di sicurezza della sede viene assicurato durante le ore di apertura dell'Ufficio e fino al momento della chiusura, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, e contempla:

- ✓ la custodia delle chiavi dell'Ufficio, al fine di assicurare l'apertura e chiusura della sede;
- ✓ il controllo dei locali interni alla struttura o di pertinenza, in entrata e in uscita;
- ✓ controllo e monitoraggio degli ambienti interni ed esterni attraverso gli apparati di videosorveglianza, ove presenti;
- ✓ la verifica del funzionamento degli apparati di videosorveglianza, ove presenti.

In caso di anomalie e/o malfunzionamento dei sistemi di videosorveglianza e in caso di episodi di particolare rilievo che possano compromettere la sicurezza della struttura, il personale del Corpo adotta le misure necessarie richieste dalle contingenze ed informa i superiori gerarchici, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Servizio Automobilistico

La necessità di evadere tempestivamente le richieste provenienti dalla Autorità giudiziaria e dagli Istituti penitenziari e le verifiche sull'andamento delle misure e sanzioni di comunità, richiedono la presenza costante dei funzionari incaricati degli interventi e implicano frequenti spostamenti all'interno del territorio di competenza.

Ciò ha reso necessario dotare gli Uffici di un parco autovetture e attivare un servizio di accompagnamento. La piena operatività e l'efficienza del servizio automobilistico è, dunque, garanzia di un efficace espletamento dei compiti istituzionali.

Il personale del Corpo impiegato nel servizio automobilistico assicura gli interventi istituzionali in tutti i comuni del territorio di competenza dell'Ufficio, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento di Servizio di cui al D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82 e secondo le indicazioni del Modello operativo del Servizio delle traduzioni e piantonamenti, in quanto compatibili.

Programmazione mensile dei servizi del personale del Nucleo

Il comandante del Nucleo, tenendo conto delle indicazioni e del programma delle visite esterne forniti dalle direzioni degli Uffici del distretto, assicura i servizi del personale di Polizia Penitenziaria per ciascuno dei predetti Uffici, provvedendo all'impiego ed al necessario coordinamento delle unità operative, nel rispetto delle previsioni di cui all'Accordo Nazionale Quadro.

Per gli Uffici locali il predetto programma sarà proposto dal personale individuato quale coordinatore di unità operativa sulla base delle indicazioni e priorità fornite dal direttore o da un suo delegato, ed inserito nel sistema di gestione del personale "GUSWEB" a cura del personale del Nucleo.

Il foglio di servizio, ferme restando le competenze di legge in materia di controllo del direttore dell'Ufficio, nel rispetto delle direttive da quest'ultimo impartite, viene redatto dal comandante del Nucleo. Il foglio di servizio sarà affisso in un luogo accessibile al solo personale dell'Ufficio e sarà trasmesso, per la parte d'interesse, alle sedi delle unità operative in cui si articola il Nucleo.

Qualora siano apportate delle variazioni, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al personale interessato.

Il personale del Corpo che ha ultimato il proprio turno è tenuto a prendere visione del foglio di servizio redatto per la programmazione del giorno successivo.

Nell'ambito delle attività dell'area, il personale di Polizia Penitenziaria può curare la predisposizione degli atti inerenti la gestione del servizio e del personale del Corpo.

L'effettiva esecuzione dei servizi, in particolare le attività di controllo esterno previste dall'articolo 2 del D.M. 1 dicembre 2017, sarà svolta sulla base delle indicazioni date di volta in volta dal direttore dell'Ufficio interessato e previo raccordo con il comandante del Nucleo, al fine di ottimizzare la presenza del personale sul territorio e consentire i controlli sul regolare svolgimento dei servizi, così come previsto dall'art. 28 del D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82.

I servizi del personale di Polizia Penitenziaria sono organizzati, nel rispetto dei ruoli di appartenenza e delle previsioni del D.Lgs. 95/2017, dal comandante del Nucleo, tenuto conto in via prioritaria delle esigenze di servizio dell'ufficio di esecuzione penale esterna ove le unità operative indicate all'art. 3, comma 1 del D.M. 1 dicembre 2017 sono effettivamente assegnate.

IMPIEGO NELL'AREA DELLE MISURE E SANZIONI DI COMUNITÀ

Negli Uffici di esecuzione penale esterna, l'area misure e sanzioni di comunità assicura l'espletamento dei compiti istituzionali relativi all'esecuzione delle pene e di tutti gli altri provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria.

In particolare, provvede alle fasi di avvio, gestione e cessazione delle misure alternative alla detenzione, all'osservazione e trattamento dei condannati, all'esecuzione

delle sanzioni di comunità e delle misure di sicurezza. In tale ambito, il personale addetto alla segreteria si occupa della gestione dei fascicoli delle persone in esecuzione di pena trattate dagli Uffici di esecuzione penale esterna e delle relative banche dati.

La collaborazione del personale del Corpo nelle attività dell'area si estrinseca nei settori operativi di seguito indicati:

- a. gestione delle posizioni giuridiche delle persone ammesse a misure alternative o di comunità, in conformità con quanto previsto dall'art. 45 del D.P.R. 82/1999;
- b. attività di supporto e ausilio ai funzionari dell'area nella formazione e tenuta dei fascicoli, ivi compreso il disbrigo della corrispondenza, la predisposizione delle comunicazioni alle Autorità preposte, le attività di notifica e l'acquisizione della documentazione dalle banche dati del sistema informativo giustizia e della pubblica amministrazione;
- c. collegamento operativo e aggiornamento costante della banca dati delle Forze di Polizia - Sistema di Indagine (S.D.I.), secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare;
- d. collaborazione all'attività di osservazione dei condannati liberi ed all'esecuzione delle misure di comunità.

Impiego nelle attività di controllo delle persone ammesse a misura alternativa

L'attività dei nuclei presso gli UEPE costituisce un'importante novità che declina in modo differente e più ampio la professionalità del personale del Corpo, ragion per cui si ritiene necessario fornire alcune prime indicazioni operative anche per tale area d'impiego; ciò anche in considerazione del fatto che alcune ordinanze adottate da Tribunali di sorveglianza già prevedono l'impiego della Polizia Penitenziaria nella attività di controllo.

La partecipazione della Polizia Penitenziaria alle attività di controllo delle persone ammesse a misura alternativa è prevista dall'articolo 2 del DM 1 dicembre 2017 e, più di recente, dall'art. 8 del D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

La *ratio* di tale ultima disposizione è, indubbiamente, quella di conferire maggiore efficacia al controllo della condotta nel corso della misura alternativa e di favorire l'integrazione multiprofessionale negli interventi di trattamento, ricollegando più direttamente la fase del controllo all'attività trattamentale.

Attività preliminari e di raccordo con le altre Forze di Polizia

Il direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, prima di avviare l'impiego nelle attività di controllo previste nella presente sezione, informa il Prefetto competente per territorio, rappresentandogli gli indirizzi generali di intervento, in relazione sia alle attività di accertamento che alle attività di controllo delle persone ammesse alle misure o sanzioni di comunità, in un'ottica di coordinamento degli interventi rilevanti ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comandante del Nucleo, sulla base delle disposizioni del direttore dell'Ufficio e delle intese raggiunte con l'Autorità prefettizia, assicura il collegamento operativo e gli scambi informativi con le altre Forze di polizia nonché, ove necessario ai fini dell'attività di P.G., i rapporti con l'Autorità giudiziaria.

ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Compiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) ed e) del D.M. 1 dicembre 2017

In relazione alle attività di verifica propedeutiche alla valutazione di idoneità per l'ammissione alle misure alternative o di comunità, il direttore dell'Ufficio interessato o un suo delegato, laddove ne ricorrano i presupposti, richiederà al personale del Nucleo di svolgere gli accertamenti sulle condizioni economiche e sull'attività lavorativa proposta, anche avvalendosi delle banche dati in uso alle Forze di Polizia.

In particolare, la collaborazione agli accertamenti sopra indicati, potrà essere disposta tutte le volte in cui si renda necessario un approfondimento, con specifico riferimento all'idoneità, adeguatezza e regolarità dell'attività lavorativa proposta.

La verifica sulle condizioni economiche, nell'ambito degli accertamenti finalizzati alla valutazione di ammissibilità alle misure alternative e/o sanzioni di comunità contribuisce, inoltre, a riempire di contenuto le previsioni normative in cui vi è un riferimento (diretto o indiretto) ad attività a contenuto risarcitorio e/riparativo nei confronti della vittima del reato (art. 168-bis, 2c CP, art. 464-bis, c.4, lett. b), C.P.P. art. 47, c. 7 O.P., art.141-ter del D. Lgs. n.271/1989).

Nel caso di accertamento dell'idoneità ed effettività del domicilio, gli interventi richiesti saranno espletati utilizzando il verbale allegato alla nota della Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna GDAP n. 0488117 del 29 novembre 2010.

Attività di controllo delle persone ammesse a misura alternativa

Le attività di controllo indicate dall'art. 58 c.2 L. 354/1975 svolte, laddove previsto, in raccordo con l'Autorità locale di pubblica sicurezza, saranno eseguite con le modalità indicate dal comma 3 del succitato articolo, in modo da *“garantire il rispetto dei diritti dell'interessato, dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.”*

Il personale del Corpo destinato a svolgere le attività di controllo, ferme restando diverse ed ulteriori richieste delle competenti Autorità, verificherà l'osservanza delle prescrizioni inerenti la dimora, la libertà di locomozione, i divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.

Inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, il personale del Nucleo potrà essere impiegato nell'attività di verifica del rispetto di ulteriori prescrizioni contenute nel programma di trattamento, come previsto dall'articolo 2, comma 3 del D.M. 1 dicembre 2017.

Le attività di verifica e controllo affidate al personale del Corpo andranno eseguite in abiti civili, con il previsto armamento individuale e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82 e all'art. 6 del D.M. 10 dicembre 2014 per ciò che attiene alla cura della persona/aspetto esteriore.

Lo svolgimento di tali attività sarà effettuato, secondo il prudente apprezzamento del comandante del Nucleo, con autoveicolo privo di insegne che ne consentano l'identificazione, a targa speciale di copertura, condotto da personale in possesso della patente di servizio per la conduzione dei mezzi del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui al decreto 27 giugno 2014 del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. In mancanza di personale dotato della predetta patente potranno essere

utilizzati, in ciascuna sede, automezzi a targa civile condotti da personale munito di patente ordinaria di guida.

In occasione di ciascun intervento sarà redatta, a cura dell'operatore, una relazione di servizio nella quale saranno riportati i contenuti e le informazioni ritenute significative. A tal fine, saranno utilizzati i formulari allegati alle presenti linee operative.

La documentazione predisposta in occasione dell'intervento sarà inserita nel fascicolo della persona interessata, ad eccezione degli atti redatti per attività di polizia giudiziaria svolta su delega dell'Autorità giudiziaria o di quelli redatti sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Il personale di Polizia Penitenziaria, che esegue le attività (di verifica e di controllo) indicate in precedenza, parteciperà alle riunioni di equipe programmate per il relativo procedimento, salvo diverse disposizioni del Comandante del Nucleo; tali riunioni, presiedute dal direttore dell'Ufficio o dal funzionario da questi delegato, riconurranno a sintesi, in un'ottica multidisciplinare, i contributi di ciascun professionista e forniranno un prodotto unitario che contenga tutti gli elementi acquisiti e considerati utili alla valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria

Appare utile evidenziare che gli accertamenti e gli interventi di controllo previsti nel presente disciplinare non vanno considerati né alternativi, né sostitutivi rispetto agli interventi svolti dai funzionari di servizio sociale; si tratta, infatti, di attività che si collocano su piani diversi e trovano il momento di sintesi nella valutazione congiunta che viene fatta dagli operatori impegnati nel procedimento.

In una prospettiva di necessaria pianificazione e coordinamento dei servizi ed allo scopo di assicurare il corretto uso delle risorse, l'espletamento delle attività di verifica e controllo richiederà una tempestiva comunicazione agli Uffici sede del Nucleo.

Ciascun Nucleo, immediatamente prima dell'avvio dei servizi, trasmetterà la programmazione delle attività di verifica e controllo alla competente centrale operativa del Corpo, per eventuali supporti, attraverso i canali istituzionali e con modalità riservate.

Il personale di Polizia Penitenziaria impiegato in compiti di controllo esterno, provvederà alla comunicazione dell'inizio servizio alla competente centrale operativa con le modalità previste al paragrafo 34 del Nuovo Modello Operativo del Servizio Traduzioni e Piantonamenti (nota circolare n. 3643/6093, GDAP n. 94125 del 14 marzo 2013).

A tal fine, dovranno essere utilizzati autoveicoli dotati di apparati collegati alla centrale operativa.

Alla medesima disposizione si atterrà in caso di eventuale uso di dispositivi acustici e luminosi di emergenza, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 177 del Codice della strada.

Analoghe comunicazioni, per finalità di assistenza ed esigenze di ordine e sicurezza pubblica, saranno indirizzate, qualora ritenuto necessario, alle altre Forze di polizia insistenti sul territorio.